

# AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale

---

## Procedure per le Operazioni sul capitale

6 ottobre 2014



**London**  
Stock Exchange Group

## Procedure per le Operazioni sul capitale

Le seguenti procedure sono costituite dal Principio Generale e dalle Linee Guida e Tabelle, che formano parte integrante delle Procedure stesse.

Le seguenti procedure si applicano nel rispetto e senza pregiudizio di quanto previsto dall' AIM Italia Regolamento per gli Emittenti.

### Principio Generale

#### R.1

#### Obblighi degli emittenti AIM Italia nel caso di eventi rilevanti per la negoziazione degli strumenti finanziari

1. In occasione dell'esecuzione di operazioni che comportano lo stacco di una cedola rappresentativa di un diritto dallo **strumento finanziario AIM Italia**, ovvero il raggruppamento o il frazionamento di **strumenti finanziari AIM Italia**, fatta eccezione per il pagamento del dividendo, l'**emittente AIM Italia** deve far decorrere le medesime operazioni da una data coincidente con una delle date stacco fissate da **Borsa Italiana** nel calendario dei mercati, rispettando inoltre i correlati adempimenti stabiliti nelle seguenti Linee Guida.
2. L'**emittente AIM Italia** deve fissare una record date ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza ai fini del pagamento dei dividendi in modo che coincida con il primo giorno di liquidazione successivo a una delle date stacco previste dal calendario indicato nelle Linee Guida, rispettando inoltre i correlati vincoli e adempimenti previsti nelle seguenti Linee Guida. Le azioni per le quali è posto in pagamento un dividendo sono dunque negoziate ex, ovvero prive del diritto al dividendo, a decorrere dalla data di stacco che precede di un giorno di liquidazione la data della record date. La data di pagamento è stabilita dall'emittente in modo che essa coincida con il giorno di liquidazione successivo alla record date, salvo circostanze particolari comunicate al mercato dall'emittente, inerenti alla natura del dividendo (ad esempio, laddove sia prevista la facoltà, per i soggetti legittimati al pagamento del dividendo, di optare per un pagamento in azioni, in luogo del pagamento *cash*, c.d. "scrip dividend") o che impattino sulla tempistica del pagamento (per esempio, pagamento in tranche successive) del dividendo o derivanti dalla negoziazione su più mercati delle azioni.

## Linee Guida

### Operazioni straordinarie sul capitale, stacco cedola, pagamento dividendi

#### G.1

##### Date di stacco cedola o pagamento dei dividendi

1. **Borsa Italiana** stabilisce, nell'ambito del calendario dei mercati, le date fissate per lo stacco delle cedole rappresentative di diritti inerenti gli **strumenti finanziari AIM Italia**, nonché per l'avvio delle operazioni di raggruppamento o frazionamento di tali strumenti finanziari. Tale calendario prevede:
  - a) per le operazioni straordinarie sul capitale comportanti lo stacco di un diritto o il raggruppamento o il frazionamento di **strumenti finanziari AIM Italia** quale data di riferimento il primo **giorno di mercato aperto** di ogni settimana dell'anno;
  - b) per lo stacco dei dividendi messi in pagamento da società emittenti **strumenti finanziari AIM Italia** quale data di riferimento il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana dell'anno;
2. In deroga al comma 1, lettera a) del presente articolo, gli stacchi cedola originati dall'esecuzione di un'operazione di scissione hanno luogo nel rispetto dei termini di efficacia giuridica dell'operazione e nel rispetto di quanto previsto a G.7.

#### G.2

##### Obblighi di informativa sulle date stacco e sul pagamento dei dividendi e tempistica

1. Non oltre la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo, l'**emittente AIM Italia** è tenuto alla trasmissione a **Borsa Italiana** di un comunicato nel quale vengano indicati:
  - a) nel caso in cui sia deliberata dall'organo competente della società la distribuzione del dividendo:
    - la data stacco del dividendo (*ex date*), la data di legittimazione a percepire il dividendo ai sensi dell'articolo 83-*terdecies* del Testo Unico della Finanza (*record date*), nonché la data di pagamento del dividendo (*payment date*);
    - l'importo del dividendo per azione, specificando se da intendersi al lordo o al netto delle ritenute di legge;
    - il numero della cedola rappresentativa del dividendo.
  - b) nel caso in cui sia deliberato dall'organo competente della società di non distribuire alcun dividendo, la notizia dell'esito di tale deliberazione.
2. Tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco dividendo deve trascorrere almeno un **giorno di mercato aperto**. Ciò è particolarmente necessario nei casi in cui l'approvazione della proposta di distribuzione del dividendo abbia luogo in un giorno immediatamente precedente una possibile data di stacco fissata nel

calendario in considerazione dei tempi tecnici necessari per la trasmissione al mercato dell'informazione relativa allo stacco del dividendo da parte di **Borsa Italiana**.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, nel caso in cui l'organo competente deliberi la distribuzione di acconti sui dividendi, tra la data di riunione dell'organo che delibera in merito alla distribuzione di acconti dividendi e lo stacco del dividendo deve intercorrere almeno un **giorno di mercato aperto**.

### **G. 3**

#### **Diritti di opzione**

In occasione di operazioni di aumento misto o a pagamento del capitale sociale che prevedono l'offerta in opzione ai soci, gli **emittenti AIM Italia** sono tenuti a prendere contatti con **Borsa Italiana** non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente e, comunque, prima che vengano formalizzati i termini per l'esercizio del diritto di opzione. Ciò al fine di verificare la tempistica prevista per l'esecuzione della operazione, nonché il conseguente calendario di trattazione dei diritti di opzione.

### **G. 4**

#### **Assegnazione gratuita, raggruppamento e frazionamento**

1. Gli **emittenti AIM Italia** sono tenuti ad osservare le date previste dal calendario degli stacchi cedola di cui al precedente G.1 per la fissazione della data di avvio delle operazioni di assegnazione gratuita, delle operazioni di raggruppamento e frazionamento dei propri strumenti finanziari.
2. L'**emittente AIM Italia** deve prendere contatti con **Borsa Italiana** non appena intervenuta l'approvazione dell'operazione da parte dell'organo competente al fine di verificare la tempistica di effettuazione dell'operazione.

### **G. 5**

#### **Modifica dei diritti di una categoria di azioni**

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di conversione di azioni in azioni di categoria diversa, e comunque prima che vengano formalizzati i termini per l'esecuzione dell'operazione, l'**emittente AIM Italia** deve prendere contatti con **Borsa Italiana** al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, gli interventi necessari anche in ordine all'eventuale cancellazione delle azioni oggetto di conversione.

### **G. 6**

#### **Fusione per incorporazione di una società**

Non appena intervenuta l'approvazione dell'organo competente inerente la delibera di fusione per incorporazione di un **emittente AIM Italia** avente azioni in altro emittente, l'incorporata (nonché l'incorporante se **emittente AIM Italia**) deve prendere contatti con **Borsa Italiana** al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, l'intervento di cancellazione delle azioni dell'incorporata nonché ogni altro intervento necessario.

## G. 7

### Scissione di una società

Non appena intervenuta l'approvazione da parte dell'organo competente della delibera di scissione di un **emittente AIM Italia**, quest'ultimo deve prendere contatti con **Borsa Italiana**, al fine di concordare, in subordine agli adempimenti di legge, la tempistica di effettuazione dell'operazione.

## G. 8

### Obblighi informativi per l'esecuzione delle operazioni straordinarie sul capitale

In occasione dell'esecuzione di operazioni straordinarie sul capitale l'**emittente AIM Italia** comunica al mercato secondo le modalità di cui al **Regolamento Emittenti** i termini dell'operazione e, ove previsto, l'intervenuto rilascio dell'autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo da parte dell'autorità competente, entro le ore 12.00 del secondo **giorno di mercato aperto** precedente l'avvio dell'operazione. Nel caso in cui le condizioni definitive dell'operazione sul capitale non siano note al momento di tale comunicazione, le stesse devono essere diffuse, secondo le modalità di cui al **Regolamento Emittenti** al più tardi entro il secondo **giorno di mercato aperto** precedente l'avvio dell'operazione.

## G. 9

### Modifiche del capitale sociale

1. Gli **emittenti AIM Italia**, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano a **Borsa Italiana**, che ne assicura la diffusione entro il giorno successivo, l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso. La comunicazione è effettuata entro il giorno successivo:

- a) al deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento di capitale prevista dagli articoli 2420-bis, comma 3, e 2444, comma 1, del codice civile;
- b) a quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;
- c) alla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504-bis e 2506-quater del codice civile.

2. La comunicazione è effettuata entro cinque giorni dall'iscrizione presso il registro delle imprese:

- a) della delibera di aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile o di riduzione del capitale per perdite;
- b) delle delibere dell'assemblea generale e dell'assemblea speciale che dispongono la conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di altra categoria.

3. Nelle altre ipotesi di variazione del capitale, la comunicazione è effettuata entro il giorno successivo al deposito, previsto dall'articolo 2436, comma 6, del **codice civile**, dell'atto costitutivo modificato.

## G. 10

### Obblighi degli emittenti AIM Italia di diritto estero

1. Agli **emittenti AIM Italia** di diritto estero si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alle presenti Procedure.
2. L'**emittente AIM Italia**, in caso di impedimento a osservare la tempistica di cui alle presenti Procedure deve contattare al più presto **Borsa Italiana** per concordare le relative modalità.
3. Gli **emittenti AIM Italia** di diritto estero comunicano ogni variazione dell'ammontare e della composizione del proprio capitale sociale al più presto compilando il modello T. 1 allegato alle presenti Procedure.

## Termini e modalità di negoziazione

### G. 11

#### Negoziazione dei diritti di opzione

Nello stabilire modalità e termini di negoziazione dei diritti di opzione, **Borsa Italiana** si attiene ai seguenti criteri:

- le modalità di negoziazione dei diritti sono fissate coerentemente con quelle dello strumento finanziario dal quale hanno avuto origine;
- la decorrenza del periodo di trattazione dei diritti coincide con il primo **giorno di mercato aperto** di ogni settimana dell'anno, in funzione del periodo per l'esercizio del diritto di opzione fissato dall'**emittente AIM Italia**;
- il termine ultimo di trattazione dei diritti coincide con il quinto **giorno di mercato aperto** antecedente il termine ultimo (se **giorno di mercato aperto**) del periodo di opzione.

### G. 12

#### Disponibilità degli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione

Gli **emittenti AIM Italia** rendono disponibili gli strumenti finanziari rivenienti da offerte in opzione a partire dall'ultimo giorno del periodo di opzione.

### G. 13

#### Definizione di "ex diritto"

Ex diritto significa "privo di diritto" (ove il diritto può assumere di volta in volta la configurazione di dividendo, opzione, assegnazione, raggruppamento, frazionamento, estrazione, rimborso, interessi, importo periodico, ecc...).

L'effetto di negoziare uno strumento finanziario "ex diritto ....." è tale per cui l'acquirente dello strumento non è legittimato ad esercitare il relativo diritto.

## **G. 14**

### **Negoziazione ex diritto**

**Borsa Italiana** segnala con proprio **Avviso** la data a decorrere dalla quale lo strumento finanziario è negoziato "ex diritto".

La negoziazione ex diritto di uno **strumento finanziario AIM Italia** decorre di norma da una delle date di stacco cedola stabilite nel calendario dei mercati, fatti salvi i casi di cui a G. 1.2

## Cancellazione dalla negoziazione di strumenti finanziari aventi una durata limitata nel tempo

## **G. 15**

### **Negoziazione di una separata linea di azioni**

La cancellazione dalla negoziazione di una separata linea di azioni è disposta da **Borsa Italiana** al ricevimento, da parte dell'**emittente AIM Italia**, del comunicato societario di approvazione del bilancio.

In particolare la data di cancellazione coincide alternativamente:

- con la data di negoziazione ex dividendo;
- con il primo **giorno di mercato aperto** successivo a quello di approvazione del bilancio, nel caso di mancata distribuzione del dividendo.

## Modello per la comunicazione delle variazioni di capitale sociale

## **T. 1**

### **Comunicazione di variazione del capitale sociale**

Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito di .....<sup>1</sup>, intervenuta in data .....

TABELLA 1

	Capitale sociale attuale			Capitale sociale precedente		
	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario	Euro	n. azioni	Val. nom. unitario
Totale di cui:						
Azioni ordinarie (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso:						
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso:						
Eventuali altri strumenti finanziari						

	N. titoli convertiti/esercitati	N. titoli residui in circolazione
Obbligazioni convertibili		
Warrant		

<sup>1</sup> Indicare l'operazione da cui origina la variazione del capitale sociale, l'organo sociale che ha deliberato l'operazione e la data della relativa delibera, nonché la data dell'iscrizione della delibera ovvero del deposito presso il registro delle imprese.



